

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4839 di Giovedì 17 dicembre 2020

## L'utilizzo di PET completamente riciclato per bottiglie per alimenti

*Una disposizione che permette in via sperimentale la produzione di bottiglie per alimenti in Polietilentereftalato completamente riciclato, con l'obiettivo di incentivare la reimmissione nel ciclo produttivo di questi rifiuti.*

Con la conversione in legge del cosiddetto "Decreto Agosto", L.126/2020, è stata introdotta una disposizione che permette in via sperimentale, per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2021, la produzione di bottiglie per alimenti in Polietilentereftalato-PET completamente riciclato, con l'obiettivo di incentivare il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo di questi rifiuti.

Con tale disposizione viene sospeso, per il periodo di sperimentazione, l'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto del Ministro per la sanità del 21 marzo 1973 sulla Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. La citata norma dispone per le bottiglie in PET che ne sia consentita la produzione a condizione che:

- a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal DM stesso;
- b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Inoltre, la norma prevede che le bottiglie debbano contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e che possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale.

Il DL 104/2020 come convertito prevede, come sopra esposto, una deroga in via temporanea a tale ultima regola.

A nostro parere, questa disposizione risulta particolarmente interessante anche dal punto di vista economico, in quanto rientra nel campo d'applicazione sia della cosiddetta "*plastic tax*", di cui pare probabile un'ulteriore proroga dell'applicazione, sia del credito d'imposta alle imprese per **acquisto di prodotti** derivati da **plastica riciclata** o di **imballaggi** biodegradabili previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0701] ?#>

Al riguardo, in particolare, la suddetta Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per il 2019 e 2020, un credito d'imposta (fino ad un massimo di 20.000 euro/anno per beneficiario) pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta o di alluminio.

Il tax credit:

- è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di suo riconoscimento;
- non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte dirette né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri diversi di gestione;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- è escluso dall'applicazione del limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di 250.000 euro.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° Gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolabili.

## **Interpreta®**

### ***Riferimenti normativi:***

#### ***Art. 13-ter del***

*MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 18 maggio 2010, n. 113 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato.*

*Ministero della Sanità - Decreto 21 marzo 1973 - Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.*

#### ***Art. 1, cc. 73-77 della***

*LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*

#### ***Art. 51 comma 3-sexies, in vigore dal 14/10/2020 della***

*LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante*

*misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.*

*Leggi gli altri articoli della categoria "Economia circolare":*

**Economia circolare: la classificazione dei rifiuti urbani**

**Economia circolare: il D.Lgs 116/2020 sulla gestione dei rifiuti**

*Leggi gli altri articoli della categoria "Gestione rifiuti".*

. Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**